



REGOLAMENTO 09/2026

Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Italian Ageing – AGE-IT Scarl

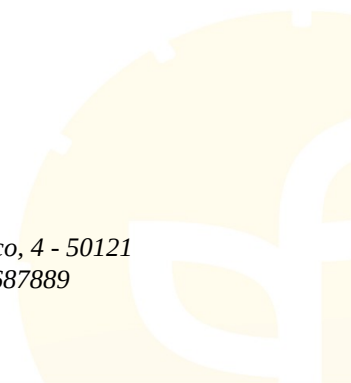
Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2026, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2026

Sostituisce il Regolamento 01/2023, da ultimo aggiornato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 12 dicembre 2024

Sommario

Premessa.....	3
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Principi comuni.....	3
Art. 3 – Strumenti di acquisto e di negoziazione telematici.....	4
Art. 4 – Programmazione degli affidamenti.....	4
Art. 5 – Responsabile unico del progetto.....	5
Art. 6 Conflitto di interessi.....	5
PARTE II – PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....	5
Art. 7 – Deroghe al principio di rotazione.....	5
Art. 8 – Fasce di valore economico per servizi e forniture.....	6
PARTE III – DISCIPLINA GENERALE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	6
Art. 9 – Modalità di affidamento dei contratti sottosoglia e termini di conclusione delle procedure.....	6
Art. 10 – Requisiti di partecipazione alle procedure.....	6
Art. 11 - Costo della manodopera e oneri per la sicurezza.....	6
Art. 12 – Criteri di aggiudicazione.....	7
Art. 13 – Anomalia dell'offerta.....	7
Art. 14 – Il sistema delle garanzie.....	7
PARTE IV – AFFIDAMENTI DIRETTI.....	7
Art. 15 – Fase preliminare.....	7
Art. 16 – Selezione dell'affidatario.....	7
Art. 17 – Determina di affidamento.....	8
Art. 18 – Controllo sul possesso dei requisiti.....	9
PARTE V – PROCEDURE NEGOZiate.....	9
Art. 19 – Avvio della procedura.....	9

Art. 20 – Selezione degli operatori economici.....	9
Art. 21 – Commissione giudicatrice.....	9
Art. 22 – Indagine di mercato.....	9
Art. 23 – RDO semplice, aperta, ad inviti ed evoluta.....	10
Art. 24 – Proposta e provvedimento di aggiudicazione.....	10
PARTE VI – LA STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE.....	10
Art. 25 – Stipula del contratto.....	10
Art. 26 – Esecuzione anticipata e d’urgenza.....	11
Art. 27 - Estensione o riduzione degli affidamenti sottosoglia.....	11
PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 28 – Modifiche e integrazioni.....	11
Art. 29 – Norme di rinvio.....	11
Art. 30 – Entrata in vigore.....	11



Premessa

Italian Ageing – AGE-IT Scarl è una Società consortile che non persegue finalità di lucro. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso denominato “A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for a successful Italian ageing society” (“AGE-IT”). AGE-IT è finanziato dall'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

AGE-IT Scarl è una rete di Università, enti di ricerca e imprese che mette a sistema le competenze per lo sviluppo di dieci diversi ambiti. I soggetti che partecipano al Partenariato Esteso Age-It sono complessivamente 27.

Il presente regolamento, coerentemente con le indicazioni che ANAC ha fornito e con i principi del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”), disciplina le procedure di acquisto della Scarl, in particolare le procedure sottosoglia. Esso costituisce un adempimento indispensabile per sviluppare in modo trasparente e legittimo l’utilizzo delle risorse comunitarie e non, nonché per un corretto svolgimento delle procedure di approvvigionamento. Fornisce indicazioni per aumentare la trasparenza delle fasi del processo di affidamento scandite dalla legge (dalla decisione a contrarre, alla selezione dei partecipanti, presentazione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto), in conformità agli articoli 17 e 18 del Codice.

La Scarl si riserva, a latere e ad integrazione del presente Regolamento, di ricorrere altresì alla predisposizione di un Albo fornitori, suddiviso per categorie merceologiche, costituito previa pubblicazione di avviso pubblico, con facoltà per gli operatori economici di presentare domanda di iscrizione.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle procedure di affidamento per contratti di importo stimato inferiore alle soglie previste dall’art. 50 d.lgs. 36/23 e sostituisce il regolamento precedentemente adottato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 12 dicembre 2024.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici d'appalto il cui importo si attesti al di sotto delle soglie di rilevanza europea, come definite all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito “Codice”), concernenti lavori, servizi e forniture, oltre alle altre tipologie contrattuali non esplicitamente escluse dal Codice.
2. La stesura del Regolamento è conforme alle disposizioni dell'articolo 50 del Codice per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e della normativa nazionale.
3. Con riferimento all'ambito soggettivo, le norme del presente Regolamento trovano applicazione per AGE-IT Scarl in qualità di stazione appaltante.

Art. 2 – Principi comuni

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture qui disciplinate sono ammesse per importi singoli che non eccedano le soglie indicate all’articolo 14, comma 1, del Codice, da considerarsi al netto dell’IVA e che si intendono automaticamente aggiornate ai sensi del successivo comma 3.

2. È vietato il frazionamento artificioso delle prestazioni da affidare e dei relativi importi allo scopo di eludere l'applicazione delle norme del Codice. A tal fine, la stima degli importi degli affidamenti deve essere effettuata in conformità con l'articolo 14, comma 4, del Codice, considerando anche ogni forma di opzione o rinnovo. Nel computo del valore complessivo dell'affidamento non rientrano le variazioni contenute nel 20% dell'importo originario riferibili ai casi disciplinati dall'art. 120, comma 9, del Codice (quinto d'obbligo).
3. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture tramite le procedure di cui all'articolo 50 del Codice devono avvenire nel rispetto dei principi enunciati nel Libro I, Parti I e II del Codice, del principio di rotazione degli affidamenti e in modo da garantire l'effettiva partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese.
4. Nello svolgimento delle procedure di affidamento di contratti sottosoglia, AGE-IT Scarl, in qualità di stazione appaltante, si attiene ai principi generali dettati dal Codice e, segnatamente, al principio del risultato, al principio della fiducia, al principio dell'accesso al mercato, ai principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, al principio di auto-organizzazione amministrativa, ai principi di autonomia contrattuale e di divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito, al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, ai principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, al principio di applicazione dei contratti collettivi di settore.
5. AGE-IT assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., in merito ai requisiti atti a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.
6. AGE-IT Scarl garantisce la massima trasparenza delle procedure e la pubblicità a livello nazionale di bandi e avvisi per affidamenti sottosoglia, inclusi quelli di interesse transfrontaliero certo, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ai sensi dell'articolo 85 del Codice. L'avviso sui risultati delle procedure è pubblicato con le stesse modalità e, nei casi di procedura negoziata, deve contenere l'indicazione dei soggetti invitati.
7. La Società inserisce sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rimanda ai dati del ciclo di vita del contratto presenti sulla BDNCP e pubblica nella medesima sezione del sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni non soggetti a comunicazione alla BDNCP, come individuati nell'allegato 1 della delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e successive modifiche.

Art. 3 – Strumenti di acquisto e di negoziazione telematici

1. AGE-IT soddisfa il proprio fabbisogno di lavori, servizi e forniture tramite procedure di gara gestite con sistemi telematici.
2. Può ricorrere, inoltre, a sistemi dinamici di acquisizione, mercati elettronici, accordi quadro, convenzioni e agli altri strumenti previsti dal Codice.

Art. 4 – Programmazione degli affidamenti

1. L'obbligo di programmazione degli affidamenti è definito dall'art. 37 del Codice.
2. Gli affidamenti di servizi e forniture sono programmati considerando l'intero fabbisogno della Scarl e del Partenariato Esteso. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Programme Manager invia le proposte d'acquisizione di beni e servizi al Consiglio di Amministrazione che ne discute prima della sottoposizione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
3. Entro i limiti stabiliti dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione, attraverso il Piano delle Attività può definire limiti di oggetto e di spesa per il Programme Manager della Società.

4. Il Programme Manager può delegare i propri poteri di spesa mantenendo sempre il controllo sul relativo procedimento.

Art. 5 – Responsabile unico del progetto

1. Ai fini dell'avvio della procedura il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina con atto formale un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. È facoltà di AGE-IT prevedere la nomina di un unico RUP per più procedure, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.
2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando, nell'avviso di gara, nell'invito a offrire o nel provvedimento di affidamento diretto.
3. È facoltà della Scarl definire modelli organizzativi che contemplino la nomina di un responsabile di procedimento per singole fasi, ferma restando la supervisione del RUP.
4. La Società può istituire una struttura di supporto al RUP e conferire incarichi esterni per appalti complessi, destinando a tal fine risorse fino all'1% dell'importo a base di gara.
5. Il RUP è scelto tra i dipendenti di ruolo in possesso di competenze professionali adeguate. In caso di carenza di organico, può essere nominato tra altri dipendenti in servizio. In assenza di nomina formale, il ruolo è assunto dal dirigente preposto. L'incarico di RUP è obbligatorio. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti definiti in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del Codice e del relativo allegato I.2.
6. Le funzioni di RUP sono incompatibili con le situazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice e con condanne per i reati specificati nell'articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001. AGE-IT acquisisce una dichiarazione di insussistenza di tali cause ai fini della nomina di ciascun RUP.

Art. 6 Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza.
2. In coerenza con il principio della fiducia, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati.
3. Il personale che versa in tali ipotesi ne dà comunicazione alla Scarl e si astiene dal partecipare alla procedura.
4. La Scarl adotta misure adeguate a individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse e vigila affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

PARTE II – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Art. 7 – Derghe al principio di rotazione

1. L'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui all'art. 49 del Codice comporta che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La Stazione Appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché dell'accurata esecuzione del precedente rapporto contrattuale.
2. Negli affidamenti di cui all'art. 50 co. 1, lett. c), d) ed e) del Codice, la Stazione Appaltante deroga all'applicazione del principio di rotazione secondo quanto previsto dall'art. 49 co. 5 del Codice.

3. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, nel rispetto della programmazione effettuata e fermo restando il divieto di frazionamento degli appalti.
4. Con riferimento al principio di rotazione trova applicazione il successivo art. 8.

Art. 8 – Fasce di valore economico per servizi e forniture

1. Al fine di evitare il rischio di una eccessiva compressione del principio di libertà dell'iniziativa economica – che potrebbe verificarsi in caso di applicazione della previsione del divieto di reinvio ad una procedura di affidamento di notevole valore o di importo prossimo alla soglia europea, a fronte di un affidamento o di un mero invito ad una precedente procedura di modico valore – gli affidamenti sono suddivisi nelle seguenti fasce economiche:
 1. Per gli affidamenti di servizi e forniture: inferiore a 20.000,00 euro; da 20.000,00 a 40.000,00 euro; da 40.001,00 a 80.000,00 e da 80.001,00 euro fino alla soglia europea.
 2. Per gli affidamenti di lavori: inferiore a 150.000 euro; da 150.000 a 1.000.000 di euro; da 1.000.000 di euro fino alla soglia europea.
2. AGE-IT applica il principio di rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nello stesso settore (segnatamente merceologico o di servizi) ed appartenenti alla medesima fascia economica. Per appalti con più categorie, la rotazione si applica solo alla categoria prevalente.

PARTE III – DISCIPLINA GENERALE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 9 – Modalità di affidamento dei contratti sottosoglia e termini di conclusione delle procedure

1. La Società affida lavori, servizi e forniture sottosoglia attraverso le procedure previste dall'art. 50 co. 1 del Codice.
2. I termini per la conclusione delle procedure negoziate sono di 4 mesi (nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) e 3 mesi (nel caso di ricorso al criterio del minor prezzo), prorogabili di un mese per la verifica di anomalia. In circostanze eccezionali, il RUP può prorogare i termini fino a un massimo di sei mesi complessivi.

Art. 10 – Requisiti di partecipazione alle procedure

1. L'operatore economico deve possedere i requisiti di ordine generale (artt. 94 ss. del Codice) e speciale, tra cui:
 1. Idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA o ordini professionali.
 2. Capacità economica e finanziaria: in attesa del regolamento di qualificazione, può essere richiesto un fatturato globale non superiore al doppio del valore dell'appalto nel triennio precedente.
 3. Capacità tecniche e professionali: esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente.
2. Negli affidamenti diretti sotto i 40.000,00 euro, i requisiti sono attestati con dichiarazione sostitutiva.

Art. 11 - Costo della manodopera e oneri per la sicurezza

1. Nella definizione degli affidamenti di lavori e servizi di natura non intellettuale dovrà essere stimato, in modo semplificato o indiretto, il costo della manodopera da inserire negli atti di gara.
2. Per gli affidamenti le offerte dovranno riportare l'indicazione degli oneri della sicurezza aziendali nonché, salvo il caso di servizi di natura intellettuale e forniture senza posa in opera, il costo della manodopera. In tali casi il RUP dovrà verificare, prima dell'aggiudicazione, che il costo della manodopera rispetti quanto previsto all'art. 54 del Codice.

Art. 12 – Criteri di aggiudicazione

1. Fatte salve le procedure aggiudicate con affidamento diretto, negli acquisti sottosoglia di cui all'art. 50 co. 1 lett. c), d) ed e), l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) o del minor prezzo.
2. I documenti di gara specificano i criteri di valutazione e la relativa ponderazione. Possono essere previsti criteri premiali per PMI, operatori locali, imprese con certificazione di parità di genere, nonché con riferimento al rispetto dei principi di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021.
3. È obbligatorio l'inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella documentazione di gara per le categorie merceologiche pertinenti. Il rispetto dei CAM può essere autocertificato dal fornitore.
4. In caso di ricorso al criterio dell'OEPV, la valutazione è affidata a una commissione giudicatrice.

Art. 13 – Anomalia dell'offerta

1. Per gli affidamenti di cui all'art. 50 co. 1 lett. c), d) ed e) aggiudicati con il criterio del prezzo più basso e che non presentano un interesse transfrontaliero certo, la Stazione Appaltante prevede obbligatoriamente negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale. Tale meccanismo si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli atti di gara devono indicare espressamente uno dei metodi di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia tra quelli previsti dall'Allegato II.2 del Codice.
3. In ogni caso, è facoltà della Stazione Appaltante sottoporre a verifica di congruità ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, anche qualora non ricorrano i presupposti per l'esclusione automatica di cui al comma 1. Tale procedimento di verifica è condotto secondo quanto disposto dall'art. 110 del Codice.

Art. 14 – Il sistema delle garanzie

1. Negli affidamenti sottosoglia, la garanzia provvisoria non è richiesta, salvo particolari esigenze motivate nelle procedure negoziate.
2. Se richiesta, la garanzia provvisoria non può superare l'1% dell'importo dell'appalto, ed è costituita sotto forma di cauzione o fideiussione.
3. AGE-IT ha facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per appalti sottosoglia in casi specifici e adeguatamente motivati. Laddove richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale, senza riduzioni o incrementi.
4. La Scarl si riserva di non procedere al pagamento dell'intero ammontare in caso di inadempienze dell'operatore economico o non corretto svolgimento del servizio. In caso di inadempimenti non risolti, il corrispettivo pattuito sarà riconosciuto solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

PARTE IV – AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 15 – Fase preliminare

1. Il RUP predispone la documentazione di base, inclusa una relazione progettuale semplificata con la stima dei costi. In caso di affidamento di lavori, sono redatti anche gli elaborati tecnici necessari.

Art. 16 – Selezione dell'affidatario

1. La scelta dell'affidatario è discrezionale, anche in caso di consultazione di più operatori, e non trasforma l'affidamento in una procedura di gara.

2. La Società, nella selezione dell'affidatario, tiene conto di esperienze pregresse idonee a garantire la buona riuscita dell'affidamento.
3. Per individuare il contraente, la Società ha facoltà di consultare elenchi, listini di mercato, offerte precedenti o confrontare preventivi, anche tramite MePA. Le indagini di mercato per gli affidamenti diretti possono consistere in una richiesta di proposta tecnico/economica rivolta a:
 1. tutti gli operatori economici che abbiano fatto domanda in risposta ad a un avviso pubblicato sul profilo committente finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse all'invito alla selezione;
 2. tutti gli operatori economici iscritti ad una categoria merceologica di un albo fornitori;
 3. solo gli operatori economici che risultano estratti a sorte da un insieme di candidati in risposta ad apposito invito pubblicato sul profilo committente;
 4. solo gli operatori economici che risultano estratti a sorte tra gli iscritti ad una categoria di un albo fornitori;
 5. solo i primi operatori economici che risultano da una graduatoria di offerte pubblicate su un mercato elettronico per gli stessi prodotti o per prodotti simili a quelli da acquisire;
 6. tutti gli operatori economici che abbiano partecipato alla definizione dei contenuti dei capitolati tecnici o speciali in risposta ad un avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo committente, purché tale avviso contenga esplicitamente questa eventualità;
 7. agli operatori economici individuati con una combinazione di modalità precedenti;
 8. agli operatori economici individuati con altre modalità analoghe alle precedenti.
4. L'invito a operatori economici determinati può essere sostituito dalla pubblicazione sul profilo committente di un apposito avviso, rivolto a tutti gli operatori economici in possesso di determinate caratteristiche, che contenga tutte le necessarie indicazioni per formulare la proposta tecnico/economica.
5. L'indagine di mercato può esaurirsi nella sola comparazione delle proposte presenti in un mercato elettronico o nella trattativa diretta con il miglior offerente di un prodotto analogo in un mercato elettronico.
6. L'invito a formulare una proposta può consistere in una richiesta di preventivo a operatori economici noti nel rispetto dei principi di rotazione e non discriminazione.
7. Nelle indagini di mercato per affidamenti diretti non è necessario separare i contenuti tecnici ed economici della proposta, nei casi in cui si intenda valutare sia la qualità che il prezzo.
8. L'indagine di mercato degli affidamenti diretti può essere territorialmente limitata agli operatori economici della regione Toscana, qualora gli oneri di trasporto o di spostamento degli addetti non siano trascurabili o nei casi in cui i tempi di intervento richiesti siano tali da ragionevolmente escludere la possibilità di intervento di operatori economici al di fuori dell'ambito territoriale regionale.
9. Le proposte degli operatori economici sono di norma valutate dal RUP. Il RUP può farsi assistere da soggetti interni alla Scarl competenti ad analizzare gli aspetti qualitativi della proposta.

Art. 17 – Determina di affidamento

1. Dopo aver selezionato l'affidatario e verificato i requisiti, la Società emana un apposito atto contenente gli elementi essenziali dell'affidamento: oggetto, importo, fornitore e ragioni della scelta, e attestazione del possesso dei requisiti.
2. La determina di affidamento contiene il collegamento alla BDNCN ed è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Stazione Appaltante.

Art. 18 – Controllo sul possesso dei requisiti

1. Per affidamenti diretti sotto i 40.000,00 euro, gli operatori attestano i requisiti con dichiarazione sostitutiva. L'autocertificazione sul possesso dei requisiti può assumere anche forma sintetica con generica attestazione del possesso di tutti i requisiti previsti, purché gli operatori economici concorrenti si impegnino a fornire, in caso di aggiudicazione o a semplice richiesta nel termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante, tutti i dati e documenti necessari all'effettuazione delle relative verifiche. AGE-IT verifica a campione il 20% di tali dichiarazioni annualmente, con controlli semestrali, effettuati secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento adottato da AGE-IT.
2. Per affidamenti diretti di valore pari o superiore a 40.000,00 euro, la Società effettua tutti i controlli tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), secondo le indicazioni di cui alla delibera Anac n. 262 del 20 giugno 2023.
3. I controlli sono effettuati dal RUP. In caso di dichiarazioni non veritiere, dopo un contraddittorio con l'operatore, la Società procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore stesso.
4. Al di sopra dalla soglia di affidamento di 5.000,00 euro è necessario richiedere il DGUE agli operatori economici.

PARTE V – PROCEDURE NEGOZiate

Art. 19 – Avvio della procedura

1. Ciascuna procedura negoziata di cui all'art. 50 co. 1 lett. c), d) ed e), è avviata con l'adozione di una decisione di contrarre che contiene gli elementi essenziali dell'affidamento, inclusi oggetto, importo, procedura, criteri di selezione e numero di operatori da invitare.

Art. 20 – Selezione degli operatori economici

1. La Società può individuare gli operatori da invitare tramite indagine di mercato, consultazione di elenchi, RDO ad inviti o RDO aperta su MePA o altra piattaforma di approvvigionamento digitale.

Art. 21 – Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con ricorso al criterio dell'OEPV, la valutazione delle offerte è affidata a una Commissione giudicatrice. La nomina della Commissione giudicatrice non è necessaria in presenza di una sola offerta o nel caso di attribuzione automatica di punteggi.
2. La nomina e la composizione della Commissione sono disciplinate dall'articolo 93 del Codice. La commissione giudicatrice è normalmente composta da 3 componenti. L'incarico di commissario è compatibile con quello di Programme Manager di AGE-IT, salvo quanto previsto dall'art. 93 co. 5 del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 51 del Codice, il RUP può far parte della Commissione, nonché presiederla.

Art. 22 – Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è finalizzata a individuare operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento e non ingenera alcun legittimo affidamento su un successivo invito.
2. L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Scarl, a seconda dell'importo e della complessità dell'affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione di cataloghi elettronici propri o di altre stazioni appaltanti. I risultati dell'indagine sono formalizzati in apposito atto.

3. La Società assicura adeguata pubblicità all'avvio dell'indagine pubblicando un avviso sul proprio sito web e sulla BDNCP per almeno 15 giorni (riducibili a 5 in casi di urgenza). Il suddetto avviso contiene gli elementi essenziali dell'affidamento e i requisiti richiesti agli operatori.
4. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale degli operatori da invitare sono consentiti solo in casi eccezionali nei quali l'adozione di criteri di selezione oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di cui all'art. 2 del presente regolamento è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. In ogni caso, della previsione di sorteggi o estrazioni è data opportuna conoscenza agli operatori attraverso specifica menzione nell'avviso e negli atti di gara.
5. I criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato sono pertinenti, oggettivi, non discriminatori e trasparenti. Il punteggio attribuito a ciascun operatore è calcolato tramite interpolazione lineare, con un eventuale bonus per il possesso di certificazioni. I candidati a pari punteggio in posizione utile sono tutti invitati.
6. In alternativa all'indagine di mercato, la Società può selezionare gli operatori da elenchi costituiti a seguito di avviso pubblico che indica i requisiti e le modalità di selezione; tale avviso è pubblicato sul sito istituzionale e sulla BDNCP. Gli elenchi sono suddivisi per tipologia di prestazione, categorie e fasce di importo. Gli operatori partecipanti attestano i requisiti con dichiarazione sostitutiva. Gli elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale e revisionati annualmente.

Art. 23 – RDO semplice, aperta, ad inviti ed evoluta

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono svolte su MePA tramite Richiesta di Offerta (RDO) in una delle seguenti modalità:
 1. RDO semplice (per appalti a lotto unico da aggiudicare al minor prezzo).
 2. RDO aperta, nella quale non vi è limite al numero di operatori invitati.
 3. RDO a inviti, nella quale il RUP seleziona i soggetti da invitare, in numero proporzionato e nel rispetto della rotazione.
 4. RDO evoluta (per procedure a più lotti o a lotto unico con criterio OEPV).

Art. 24 – Proposta e provvedimento di aggiudicazione

1. Al termine del confronto competitivo, l'organo valutatore (Commissione giudicatrice, in caso di ricorso al criterio dell'OEPV; RUP, in caso di ricorso al criterio del minor prezzo) predispone la proposta di aggiudicazione.
2. La Società, verificati i requisiti dell'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. Il provvedimento di aggiudicazione contiene tutti i riferimenti della procedura e i dati del contratto e viene comunicato ai sensi della normativa vigente; su MePA, la comunicazione può essere assolta tramite l'area comunicazioni della piattaforma.

PARTE VI – LA STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE

Art. 25 – Stipula del contratto

1. La stipula del contratto avviene nei tempi e nei modi dell'art. 18 del Codice.
2. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza commerciale, anche via PEC; su MePA, il contratto può essere concluso tramite il sistema telematico, componendosi dell'offerta dell'operatore e dell'accettazione di AGE-I
3. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Codice, per i contratti sottosoglia, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula.

Art. 26 – Esecuzione anticipata e d’urgenza

1. Successivamente alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, in presenza di motivate ragioni, la stazione appaltante può procedere all’esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto prima della stipula dello stesso.
2. Nel caso di mancata stipula l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del RUP o del direttore dell’esecuzione, ove nominato.
3. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula del contratto quando ricorrono le seguenti ragioni di urgenza:
 1. eventi oggettivamente imprevedibili;
 2. per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
 3. nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

Art. 27 - Estensione o riduzione degli affidamenti sottosoglia

1. Ferma restando, ove ricorra, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 120 del Codice, per ulteriori analoghe esigenze di AGE-IT, previo impegno delle risorse finanziarie, può essere disposta l’estensione degli affidamenti entro il limite del 20% del loro valore. Analogamente nel caso di riduzione delle esigenze.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Modifiche e integrazioni

1. I contenuti del presente regolamento che si riferiscono a importi, termini ed elencazioni di fattispecie possono essere modificati o integrati con delibera del Consiglio di Amministrazione, ratificata dall’Assemblea dei Soci.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nelle more della formalizzazione delle modifiche e interazioni di cui al comma 1, potrà adottare atti e provvedimenti sulla disciplina temporanea, che decadranno con l’adozione delle corrispondenti modifiche al presente regolamento.

Art. 29 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia integralmente al Codice dei contratti pubblici e alle sue successive modifiche.

Art. 30 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di AGE-IT Scarl.